

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 30 novembre 2009 — Asociación de Transporte por Carretera/Administración General del Estado

(Causa C-488/09)

(2010/C 63/33)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrente: Asociación de Transporte por Carretera

Convenuta: Administración General del Estado

Questioni pregiudiziali

1) Se, nel caso in cui il luogo in cui è stata materialmente commessa l'infrazione venisse determinato successivamente a che uno Stato membro ha scoperto un'irregolarità nel regime doganale di trasporto TIR e ha inviato all'associazione garante del suo territorio la richiesta di pagamento dell'importo corrispondente all'avviso d'imposta, sia compatibile con l'art. 454, n. 3 e con l'art. 455 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454 ⁽¹⁾, il fatto che lo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione avvii un nuovo procedimento per chiedere i dazi dovuti dagli obbligati principali e dall'associazione garante del luogo in cui è stata materialmente commessa l'infrazione, entro il limite della responsabilità di quest'ultima, allorché la determinazione del luogo in cui è stata commessa l'infrazione è avvenuta dopo la scadenza del termine stabilito nella normativa comunitaria.

In caso di soluzione affermativa:

2) Se l'associazione garante dello Stato membro in cui è stato effettivamente commessa l'irregolarità possa far valere, ai sensi degli artt. 454, n. 3 e 455 del regolamento (CEE) n. 2454/93 o dell'art. 221, n. 3, del codice doganale comunitario, la prescrizione del diritto a chiedere l'importo della responsabilità garantita, essendo scaduto il termine stabilito senza che abbia avuto conoscenza dei fatti prima della scadenza di detto termine.

3) Se la richiesta di pagamento all'associazione garante dello Stato che ha scoperto l'irregolarità, effettuata dall'amministrazione delle dogane di tale Stato, ai sensi dell'art. 11,

n. 2, della convenzione TIR produca effetti interruttivi in relazione al procedimento avviato nei confronti dell'associazione garante del luogo in cui è stata commessa l'infrazione.

4) Se l'ultima frase dell'art. 11, n. 2, della convenzione TIR possa essere interpretata nel senso che il termine ivi stabilito si applichi allo Stato del luogo in cui è stata commessa l'infrazione, anche quando lo Stato che ha scoperto l'irregolarità non ha sospeso la richiesta di pagamento all'associazione garante, nonostante l'esistenza di un procedimento penale relativo agli stessi fatti constatati.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 3 dicembre 2009 — Finanzamt Burgdorf/Manfred Bog

(Causa C-497/09)

(2010/C 63/34)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Finanzamt Burgdorf

Convenuto: Manfred Bog

Questioni pregiudiziali

1) Se la fornitura di vivande o pasti preparati in vista di un loro consumo immediato costituisca una cessione ai sensi dell'art. 5, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE ⁽¹⁾, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari.

2) Se la soluzione della prima questione dipenda dalla circostanza che vengano fornite prestazioni di servizi aggiuntive (messa a disposizione di attrezzature funzionali al consumo dei cibi).

3) In caso di soluzione positiva della prima questione: se la nozione di «prodotti alimentari» di cui all'allegato H, categoria 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari, vada interpretata nel senso che essa comprende solo i prodotti alimentari «da asporto», quali sono i prodotti normalmente commercializzati dai rivenditori di generi alimentari, o anche le vivande e i pasti cucinati, arrostiti, cotti in forno o in altro modo preparati in vista di un loro consumo immediato.

⁽¹⁾ GU L 145, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Bundesfinanzhof (Germania) il 3 dicembre 2009 — Hans-
Joachim Flebbe Filmtheater GmbH & Co. KG/Finanzamt
Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst**

(Causa C-499/09)

(2010/C 63/35)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Hans-Joachim Flebbe Filmtheater GmbH & Co. KG

Convenuto: Finanzamt Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la fornitura di vivande o pasti preparati in vista di un loro consumo immediato costituisca una cessione ai sensi dell'art. 5, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE ⁽¹⁾, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari.
- 2) Se la soluzione della prima questione dipenda dalla circostanza che vengano fornite prestazioni di servizi aggiuntive (messa a disposizione di tavoli, sedie, altre attrezzature funzionali al consumo dei cibi, offerta di uno spettacolo cinematografico).
- 3) In caso di soluzione positiva della prima questione: se la nozione di «prodotti alimentari» di cui all'allegato H, cate-

goria 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari, vada interpretata nel senso che essa comprende solo i prodotti alimentari «da asporto», quali sono i prodotti normalmente commercializzati dai rivenditori di generi alimentari, o anche le vivande e i pasti cucinati, arrostiti, cotti in forno o in altro modo preparati in vista di un loro consumo immediato.

⁽¹⁾ GU L 145, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Bundesfinanzhof (Germania) il 3 dicembre 2009 —
Lothar Lohmeyer/Finanzamt Minden**

(Causa C-501/09)

(2010/C 63/36)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Lothar Lohmeyer

Convenuto: Finanzamt Minden

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la nozione di «prodotti alimentari» di cui all'allegato H, categoria 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari ⁽¹⁾, vada interpretata nel senso che essa comprende solo i prodotti alimentari «da asporto», quali sono i prodotti normalmente commercializzati dai rivenditori di generi alimentari, o anche le vivande e i pasti cucinati, arrostiti, cotti in forno o in altro modo preparati in vista di un loro consumo immediato.
- 2) Qualora anche le vivande e i pasti di consumo immediato siano «prodotti alimentari» ai sensi dell'allegato H, categoria 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari: